



Settembre 2006

Rapporto sulla consultazione relativa alle modifiche dell'OST sul servizio universale

N. riferimento/dossier: G1000188079

1 Introduzione

Il 22 febbraio 2006, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha posto in consultazione un progetto per la modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST), volto a adeguare il contenuto e le modalità di fornitura del servizio universale in vista del rilascio della nuova concessione. Le cerchie interessate sono state invitate a pronunciarsi in merito entro il 31 maggio 2006. Il presente rapporto tiene conto di tutti i pareri trasmessi entro tale termine.

Sono stati interpellati ventisei Cantoni, cinque partiti politici, quattro organizzazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, tre servizi di pronto intervento, nove organizzazioni economiche (inclusi i sindacati), cinque imprese e sette associazioni mantello attive nel campo delle telecomunicazioni e quattordici altre organizzazioni, per un totale di settantatre partecipanti. I pareri possono essere consultati sul sito Internet: <http://www.bakom.ch/>.

Il *Tribunale federale* ha preferito non esprimersi. *ICTswitzerland*, l'organizzazione mantello delle principali associazioni svizzere nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha fatto altrettanto, adducendo le forti divergenze tra gli interessi dei suoi membri, in particolare sull'integrazione di un collegamento a banda larga nel servizio universale.

La *Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera* e l'*Interassociazione di salvataggio* chiedono che i costi d'esercizio della banca dati per la localizzazione delle chiamate d'emergenza – pari a circa 800'000 franchi l'anno – siano sostenuti dal concessionario del servizio universale e non più dai servizi d'emergenza interessati. I due organismi sono stati informati per iscritto del fatto che la pertinente disposizione d'ordinanza (art. 28 cpv. 4 OST) non è oggetto della revisione. Infatti, la questione è stata affrontata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle ordinanze LTC avviata il 28 giugno 2006 dopo che, il 24 marzo scorso, il Parlamento ha approvato la modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni. Le loro prese di posizione sono quindi state trasmesse a chi di competenza.

Dei sessantanove pareri rimanenti, sei esprimono soddisfazione globale sul progetto, senza pronunciarsi in termini positivi o negativi su un aspetto particolare.

In linea di massima il progetto di modifica è accolto positivamente. Da rilevare che diversi pareri sollevano la questione della privatizzazione di Swisscom, evidenziando la difficoltà di distinguere il contenuto del servizio universale dal soggetto giuridico concretamente incaricato di garantirlo. Le principali divergenze concernono la definizione del contenuto del servizio universale, in particolare l'inclusione

del collegamento a banda larga, e le condizioni di fornitura, segnatamente il sistema di limitazione dei prezzi. Si osserva inoltre una chiara frattura: da un lato, coloro che sono convinti che il mercato prevalga sul servizio universale e che la regolamentazione va limitata al minimo indispensabile, in modo da ridurre le fonti di distorsione. Dall'altro, i sostenitori di un servizio universale esteso, il cui ruolo è di promuovere globalmente servizi di telecomunicazione innovativi, esercitando una reale pressione sui prezzi. Le opinioni su alcuni aspetti divergono al punto che sarà difficile trovare un consenso.

2 Commenti ai singoli articoli

2.1 Articolo 19, prestazioni del servizio universale

In generale, i partecipanti alla consultazione approvano le modifiche concernenti la portata delle prestazioni del servizio universale.

2.1.1 Art. 19 cpv. 1 lett. a, servizio telefonico pubblico e comunicazioni via fax

Colt approva esplicitamente la distinzione tra «collegamento» (art. 20 cpv. 2 lett. a, b e c) e «prestazioni» (art. 19 cpv. 1 lett. a).

Otto interpellati (Cantoni di *VS, BE, UR, OW, simsa, transfair, Gigaherz.ch; Commissione federale delle comunicazioni [ComCom]*) si sono detti favorevoli al fatto che le comunicazioni via fax rimangano incluse nelle prestazioni del servizio universale. Solo un grande fornitore di servizi di telecomunicazione (*sunrise*) ne auspica la soppressione, ritenendo che la penetrazione sul mercato sia troppo debole e che il servizio stia progressivamente perdendo terreno.

2.1.2 Art. 19 cpv. 1 lett. b, servizi supplementari

La soppressione di diversi servizi supplementari, proposta dal Consiglio federale, è in generale accolta positivamente.

a) Informazioni sulle chiamate indesiderate ed estratto delle tasse

Un partecipante alla consultazione (*Fédération Romande des Consommateurs, FRC*) ha deplorato lo stralcio dall'elenco dei servizi supplementari delle informazioni sulle chiamate indesiderate e dell'estratto delle tasse.

b) Informazioni sui conteggi

Due grandi fornitori di servizi di telecomunicazione (*Swisscom, sunrise*) e tre associazioni di categoria (*SICTA, SWICO, simsa*) vedrebbero di buon occhio la soppressione dell'obbligo di fornire informazioni sui conteggi, e questo per diversi motivi: solo una piccola parte degli utenti (meno del 10%) farebbe effettivamente ricorso a questo servizio (*Swisscom*) che peraltro non risulterebbe molto utile, dato che l'importo indicato non corrisponde necessariamente all'importo figurante sulla fattura (*Swisscom, sunrise*). Inoltre, questo servizio implicherebbe un investimento superiore ai 10 milioni di franchi (*Swisscom*). La tecnologia utilizzata (impulso di tassazione) è una peculiarità svizzera (*Swisscom, sunrise*) e non funziona correttamente per i collegamenti analogici con filtro ADSL (*Swisscom*). Infine, l'obbligo di fornire informazioni sui conteggi potrebbe ostacolare futuri sviluppi nel campo IP (*SWICO, simsa, SICTA*).

c) Deviazione

Cinque partecipanti (*allo.ch, Cantoni di VD, GR, BS, FR*) si oppongono allo stralcio dell'obbligo di offrire la deviazione di chiamata.

2.1.3 Art. 19 cpv. 1 lett. c, accesso ai servizi per le chiamate d'emergenza

Swisscom e *SICTA* ritengono che l'accesso ai servizi per le chiamate d'emergenza debba essere garantito da tutti i fornitori. Pertanto propongono di escluderlo dall'elenco delle prestazioni obbligatorie del servizio universale e di trasformarlo in un obbligo per tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale. Non essendo specificatamente legato al servizio universale, questo aspetto è stato trattato nell'ambito dell'adeguamento dell'OST in relazione alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC).

2.1.4 Art. 19 cpv. 1 lett. c^{bis}, servizio di trasmissione dati

Nessun partecipante alla consultazione formula obiezioni al trasferimento dell'obbligo di fornire servizi di trasmissione dati dall'attuale art. 19 cpv. 1 lett. a al nuovo art. 19 cpv. 1 lett. c^{bis}.

2.1.5 Art. 19 cpv. 1 lett. d, elenchi

La maggior parte degli interpellati accoglie favorevolmente la proposta di sopprimere l'obbligo di fornire un servizio d'informazione sugli elenchi cui soggiace il concessionario del servizio universale.

I fornitori di servizi di telecomunicazione (*Swisscom, sunrise, Swisscable, Colt, Orange*) e le associazioni di categoria (*SICTA, simsa, asut, USIE*) approvano praticamente all'unanimità l'esclusione di questa prestazione dal servizio universale, sostenendo che oggi il mercato è in grado di soddisfare la domanda nel campo dei servizi d'informazione sugli elenchi senza che la normativa sul servizio universale ne sancisca l'obbligatorietà. Anche i Cantoni di *Argovia* e *Svitto*, l'*UDC*, l'*Associazione degli informatici WISS (VIW)*, il *Forum dei consumatori (kf)* e il *Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)* si dicono favorevoli a questa proposta. Pur esprimendo un certo rincrescimento per la scelta, l'*Unione svizzera dei contadini (USC)* si è lasciata convincere dagli argomenti adottati nel rapporto di consultazione.

Invocando il forte carattere tutelare del servizio e la frequenza con cui è utilizzato, una minoranza di sette partecipanti, in particolare i sindacati (ad eccezione del *Sindacato della comunicazione*), il *PPD*, i Cantoni di *Vaud* e *Ginevra* come pure la *FRC*, chiede invece che il servizio d'informazione sugli elenchi continui a figurare tra le prestazioni incluse nel servizio universale. Secondo il sindacato *transfair*, questo servizio, indispensabile e di pubblica utilità, agevola la comunicazione tra gli utenti e riveste un'importanza particolare dal punto di vista sociale, essendo un ingranaggio importante nel meccanismo della comunicazione tra i cittadini. Per la *FRC*, il servizio assume un ruolo primordiale nell'ambito della partecipazione alla vita economica e sociale dei gruppi di popolazione che hanno poca familiarità con Internet o con altri supporti elettronici (ad es. gli anziani). Il Cantone di *Ginevra* chiede che l'obbligo imposto al concessionario del servizio universale venga esteso alla fornitura degli elenchi stampati.

2.1.6 Art. 19 cpv. 1 lett. e, telefoni pubblici

La maggior parte degli interpellati esprime soddisfazione per il fatto che i telefoni pubblici sono tuttora inclusi nel servizio universale (*SAB, Associazione dei Comuni svizzeri, USIE, Unione svizzera delle arti e mestieri, PS svizzero, UDC*, Cantoni di *AR, GL, OW, SG, SH, SO, UR, VD* e *VS, Stiftung für Konsumentenschutz, kf, transfair, asut, Gigahertz.ch*). *Gigahertz.ch* chiede addirittura che le cabine telefoniche siano raggiungibili in cinque minuti.

Colt, sunrise, SWICO e *VIW* preferirebbero invece escludere i telefoni pubblici dall'elenco delle prestazioni del servizio universale. *Orange* mette in dubbio l'utilità di questo servizio. I contrari sostengono che con l'avvento della telefonia mobile i telefoni pubblici sono superflui e obsoleti, che la loro penetrazione sul mercato è insufficiente e che esistono soluzioni più vantaggiose ed efficaci per i gruppi socialmente meno favoriti.

SICTA e *sunrise* propongono una regolamentazione minima del servizio universale in materia di telefoni pubblici, nel senso che se un Comune necessita di una cabina deve poterla ordinare a un fornitore e assumersene direttamente i costi.

2.1.7 Art. 19 cpv. 1 lett. f, servizio di trascrizione per audiolesi

L'aggiunta del servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS) per audiolesi raccoglie i favori della maggior parte dei partecipanti alla consultazione (*cablcom, Colt, asut, sisma, Swisscable, Sindacato della comunicazione, PPD, PS svizzero, UDC*, Cantoni di *NE, OW, SG, SH, UR, VD* e *ZG, procom, Egalité Handicap, Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC), Federazione svizzera dei sordi (FSS), Stiftung für Konsumentenschutz, kf, transfair, USC, Unione svizzera delle arti e mestieri*). L'*UDC* e l'*Unione svizzera delle arti e mestieri* ritengono che il finanziamento di questo servizio non debba sovrapporsi alle prestazioni versate dall'assicurazione invalidità.

Orange, sunrise, SWICO, SICTA, USIE e il Cantone di *Friburgo* si oppongono all'inserimento nelle prestazioni del servizio universale di un servizio di intermediazione di messaggi brevi per audiolesi. *Orange* propone che sia la Confederazione a versare un contributo direttamente alle istituzioni che offrono questo servizio. *Sunrise* e *SICTA* argomentano che i servizi destinati ai disabili devono essere

separati dal servizio universale. *SWICO* teme che l'inserimento di questo servizio nell'elenco delle prestazioni del servizio universale possa ostacolare lo sviluppo di servizi analoghi per le persone affette da altre forme di handicap. L'*USIE* chiede che venga valutata l'effettiva necessità di questo inserimento.

2.1.8 Art. 19 cpv. 1 lett. g, elenco e servizio di commutazione

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si dichiara favorevole all'estensione dell'elenco e del servizio di commutazione alle persone con difficoltà motorie (Cantoni di *AG, OW, NE, SG, SH, VD, VS* e *ZG, USC, UDC, PS svizzero, PPD, SZB, transfair, procom, Egalité Handicap, USS, Stiftung für Konsumentenschutz, kf, Unione svizzera delle arti e mestieri, Sindacato della comunicazione, asut, Colt, Swisscable, cablecom, simsa*). L'*UDC* sottolinea che il finanziamento di questo servizio non deve aggiungersi alle prestazioni versate dall'assicurazione invalidità.

Orange, sunrise, SWICO, SICTA e *USIE* si oppongono all'estensione succitata. *Orange* e *SITCA* preferirebbero che la Confederazione versasse un contributo direttamente alle istituzioni che offrono questo servizio. Pur non opponendosi al principio, *Swisscom* ricorda – come *sunrise* e *USIE* – che l'assicurazione invalidità mette già a disposizione di queste persone dei terminali specifici. *USIE* e *SICTA* auspicano che venga condotto uno studio per stabilire se l'estensione proposta corrisponde a un'esigenza effettiva. *SWICO* teme che l'inserimento di questo servizio nell'elenco delle prestazioni del servizio universale possa ostacolare lo sviluppo di servizi analoghi per le persone affette da altre forme di handicap. *Sunrise* e *SICTA* argomentano inoltre che i servizi destinati ai disabili devono essere separati dal servizio universale.

simsa, USIE, Swisscom, sunrise e *SICTA* chiedono che venga precisato il concetto di «persone con difficoltà motorie», che potrebbe riferirsi anche a persone affette da un handicap motorio ma assolutamente in grado di utilizzare un telefono.

2.2 Articolo 20, collegamento

2.2.1 Art. 20 cpv. 2

Secondo *Swisscom, simsa* e *SICTA* sarebbe opportuno, per ragioni di neutralità tecnologica, rinunciare alla componente «fissa» del punto terminale di rete. *Swisscom* vorrebbe che si rinunci anche alla componente «fissa» del collegamento e che si prescriva una velocità di trasmissione di 25 kbit/s per i due collegamenti a banda stretta di cui all'art 20 cpv. 2 lett. a e b. *Cablecom* propone che venga regolamentato solo l'accesso al servizio. *Swisscom* auspica che l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico venga separato dal servizio universale, obiettando che si tratta di una normativa asimmetrica e che tutti gli operatori dovrebbero essere obbligati a offrire gratuitamente tale iscrizione. Va rilevato che questo aspetto non è oggetto della presente consultazione, ma è stato esaminato nell'ambito dell'adeguamento dell'OST in relazione alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC).

2.2.2 Art. 20 cpv. 2 lett. c, collegamento a banda larga

In linea di massima, l'inserimento di un collegamento a banda larga nel servizio universale raccoglie il consenso degli interpellati. I principali fornitori di servizi di telecomunicazione (*Swisscom, cablecom, sunrise, Orange*), *Swisscable, SICTA, simsa, VIW, SWICO, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, economiesuisse* e il Cantone di *Basilea Campagna* non condividono l'introduzione della banda larga nel servizio universale, affermando che l'offerta sul mercato è sufficiente per la maggior parte della popolazione e che questa scelta comporterebbe costi molto elevati, sproporzionati rispetto ai vantaggi che ne trarrebbe la popolazione.

Il Cantone dei *Grigioni*, il *PS svizzero*, la *Stiftung für Konsumentenschutz, kf* e *allo.ch* sono favorevoli all'inserimento della banda larga nel servizio universale, ma non a eventuali eccezioni. Per i Cantoni di *Lucerna* e *Giura*, *Swisscom*, la *Stiftung für Konsumentenschutz* e il *Sindacato della comunicazione*, bisogna precisare i criteri in base ai quali sono ammesse eccezioni alla fornitura del collegamento a banda larga. Diversi Cantoni (*JU, OW, FR, NE*), *allo.ch* e i sindacati (*Sindacato della comunicazione, transfair, Travail.Suisse*) chiedono che l'ordinanza prescriva anche la velocità di trasmissione della banda larga. *Swisscom* auspica che l'OST fissi una velocità media di 600/100 kbit/s qualora il collegamento a banda larga dovesse essere incluso nel servizio universale a titolo definitivo e, in merito alle eccezioni, chiede che si possa ridurre la velocità di trasmissione fino a 128/50 kbit/s. Dal canto

loro, il Cantone del *Giura* e la *Stiftung für Konsumentenschutz* ritengono che, in presenza di un'offerta alternativa, l'eccezione dovrebbe essere ammessa solo se l'offerta in questione è proposta a condizioni equivalenti.

La *ComCom* invita a precisare nell'OST che il collegamento a banda larga garantisce un accesso permanente a Internet. *allo.ch* suggerisce di definire la connessione Internet a banda larga una connessione senza limiti di volume né di durata.

2.3 Articolo 21 capoverso 1^{bis}, installazioni domestiche

Swisscom caldeggia lo stralcio di questo articolo, volto a tutelare gli abbonati, affinché il concessionario del servizio universale disponga di uno spazio discrezionale più ampio.

2.4 Articolo 22a, informazioni sui conteggi

Visto lo stretto nesso tra l'art. 22a e l'art. 19 cpv. 2 lett. b (informazioni sui conteggi), i contrari alla fornitura di informazioni sui conteggi (*Swisscom*, *sunrise*, *Orange*, *SICTA*, *simsa*) chiedono la soppressione dell'art. 22a.

Un fornitore (*Colt*) chiede che l'obbligo di informazione sui conteggi venga soppresso solo per i servizi a valore aggiunto che dipendono dall'utilizzo che ne viene fatto, adducendo che l'importo da pagare per questi servizi può essere calcolato solo dopo un certo lasso di tempo.

2.5 Articolo 25 capoverso 2, criteri qualitativi

Swisscom ricorda che, giusta le disposizioni vigenti in materia di qualità del servizio universale, il servizio di telefonia deve restare operativo per almeno un'ora in caso di interruzione di corrente. L'operatore teme che con il passaggio alla tecnologia IP e ai collegamenti a banda larga non si potrà più alimentare il terminale attraverso la rete telefonica. Inoltre ribadisce che l'esigenza di un'alimentazione a distanza è ormai obsoleta di fronte alla vasta diffusione della tecnologia mobile (oltre sei milioni di utenti in Svizzera) e all'avvento dei terminali con alimentazione separata (ad es. DECT). Chiede pertanto che i criteri di qualità vengano rivisti in funzione dell'evoluzione tecnologica e specificati in modo neutrale e propone di sopprimere l'obbligo di alimentare i terminali attraverso la rete telefonica.

2.6 Articolo 26, limiti superiori di prezzo

L'*Unione svizzera delle arti e mestieri* esprime un certo scetticismo sulla procedura per la definizione dei limiti superiori di prezzo. Teme in particolare che questa scelta inibisca la concorrenza e, di riflesso, faccia diminuire i prezzi meno rapidamente.

Senza pronunciarsi sul livello generale dei prezzi proposti, il *Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città* auspica che i limiti superiori vengano fissati con maggiore trasparenza e frequenza, al fine di garantire l'«allineamento» con i prezzi di mercato. Questa opinione si ritrova in diverse prese di posizione.

L'*UDC* si oppone fermamente ai limiti, adducendo che tale procedura è contraria al principio della libera concorrenza e ostacola una rapida diminuzione dei prezzi.

2.6.1 Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva

Al fine di evitare confusioni, *Swisscom* suggerisce di completare la frase introduttiva precisando che i limiti superiori si applicano ai consumatori.

2.6.2 Art. 26 cpv. 1 lett. a, limiti superiori di prezzo per i collegamenti

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione esprime soddisfazione per i limiti proposti. In sintesi si può affermare che su sessantanove pareri, dodici considerano il limite per il collegamento a banda larga troppo alto. In singoli casi si ha l'impressione che l'interpellato non abbia capito che il prezzo include anche il collegamento analogico tradizionale.

Il *Consiglio di Stato svizzese* stima che i limiti stabiliti per i collegamenti sono troppo alti rispetto ai prezzi praticati all'estero.

Visti i cambiamenti in corso sul mercato, *kf* si chiede se sia ancora giustificato il limite di CHF 23.45 per il collegamento di cui all'art. 20 cpv. 2 lett. a (un punto fisso terminale di rete che permette la trasmissione di dati su banda stretta, con un canale vocale). Si interroga inoltre sulla legittimità di un limite di CHF 69.- per il collegamento a banda larga, in particolare se paragonato ai prezzi delle prestazioni ADSL attualmente praticati sul mercato. In un'ottica più generale, è messo in discussione il principio di fissare un limite superiore di prezzo per un mercato in rapida evoluzione.

Il Cantone di *Soletta* considera critico il limite di CHF 69.-, dato che difficilmente qualcuno offrirà spontaneamente prezzi inferiori, e propone di formulare l'obbligo in modo che si capisca chiaramente che il prezzo deve essere fissato in modo da coprire i costi. Chiede inoltre l'introduzione a tappe di eventuali aumenti.

Il Cantone di *Neuchâtel* ritiene esagerato il prezzo di CHF 69.- in considerazione della situazione vigente sul mercato. Questa opinione è condivisa dalla *Stiftung für Konsumentenschutz*, dalla *FRC* e dal Cantone di *Ginevra*. Gli ultimi due sottolineano che attualmente il consumatore dispone di una velocità di 2000/100 kbit/s per questo prezzo. Il *PS svizzero* nutre preoccupazioni analoghe, sorte però dall'osservazione dei mercati esteri: apparentemente in alcuni Paesi il consumatore riceve prestazioni migliori per lo stesso prezzo.

Secondo l'*Unione sindacale svizzera*, il limite superiore di CHF 69.- è eccessivamente orientato alla realtà attuale e, in ogni caso, troppo caro per le famiglie con redditi bassi.

Senza addurre argomenti particolari, i Cantoni di *Zurigo*, *Appenzello Interno* e *Vaud* ritengono che il limite superiore di prezzo per il collegamento a banda larga sia eccessivo. *Vaud* chiede inoltre basi di calcolo più trasparenti.

Anche il *Partito liberale svizzero* ritiene che CHF 69.- siano eccessivi e propone una riduzione a circa CHF 50.-. L'*Hauseigentümerversand Schweiz* condivide questo parere e attira l'attenzione sul prezzo di mercato di un collegamento ADSL di 600/100 kbit/s, che attualmente ammonta a CHF 49.-.

I Cantoni di *Zugo* e *San Gallo* come pure *Travail.Suisse* sono invece favorevoli all'importo fisso.

Sunrise non ritiene opportuno includere la fornitura di un collegamento a banda larga nel servizio universale, adducendo – logicamente – che non è necessario fissare un limite superiore di prezzo.

Il Cantone di *Obvaldo* solleva un aspetto completamente diverso, preoccupandosi del fatto che il sistema di controllo previsto potrebbe condurre a una differenziazione inaccettabile dei prezzi. La *Stiftung für Konsumentenschutz* nutre le stesse preoccupazioni.

2.6.3 Art. 26 cpv. 1 lett. b, limiti superiori di prezzo per le comunicazioni nazionali

I Cantoni di *Zurigo* e *Appenzello Interno* ritengono che il limite di 7,5 centesimi al minuto sia eccessivo. Il *Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra* non si oppone formalmente al prezzo proposto, ma avrebbe preferito un importo inferiore, in considerazione della concorrenza osservata sul mercato.

Il Cantone di *Zugo* manifesta espressamente la sua soddisfazione, mentre la *Fédération des entreprises romandes* accoglie favorevolmente la proposta di diminuire il limite superiore di prezzo.

L'*asut* esprime qualche dubbio sulla necessità di fissare un limite, sostenendo che non avrà comunque nessuna ripercussione concreta sul mercato.

allo.ch e il Cantone di *Ginevra* sono del parere che l'arrotondamento ai 10 centesimi successivi sia anacronistico e consigliano di rinunciarvi. La stessa osservazione vale naturalmente anche per il limite relativo all'utilizzazione del servizio di trascrizione.

Swisscom caldeggia la soppressione pura e semplice di tale limite, adducendo che grazie alla regolamentazione dell'interconnessione, all'obbligo di assicurare l'interoperabilità e al principio della libera scelta del fornitore, la concorrenza si è consolidata sul mercato. Attualmente i consumatori svizzeri possono scegliere tra diversi fornitori e beneficiare di prezzi interessanti: mantenere tale provvedimento in questo contesto non è altro che un eccesso di regolamentazione.

2.6.4 Art. 26 cpv. 1 lett. c e cpv. 3^{bis}, limite di prezzo per l'utilizzazione di un telefono pubblico

Tenuto conto della pressione sempre più forte esercitata dalla telefonia mobile e della diminuzione del volume delle comunicazioni effettuate dai telefoni pubblici, *Swisscom* ha sempre più difficoltà a coprire i costi fissi. Solo durante i primi quattro mesi del 2006, si è registrata una flessione del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante il contesto poco favorevole, si devono effettuare degli investimenti per rinnovare e adeguare i publifon affinché soddisfino le esigenze poste dalla nuova legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Il concessionario attuale del servizio universale chiede pertanto un aumento del supplemento per l'utilizzazione di un telefono pubblico, segnatamente da 19 a 23 centesimi per minuto iniziato e da 50 a 60 centesimi per il supplemento unico. Va tuttavia rilevato che non sono state fornite cifre né sulla situazione finanziaria attuale, né a suffragio dell'aumento.

2.6.5 Art. 26 cpv. 3, limite superiore di prezzo per le comunicazioni nazionali stabilite da un telefono pubblico

Swisscom accoglie positivamente l'allentamento del controllo dei prezzi per le comunicazioni stabilite dai telefoni pubblici, ma ritiene che la misura non sia sufficiente e chiede la soppressione del limite superiore. In effetti, oggi, qualsiasi utente può usare i servizi della concorrenza con una carta prepagata o attraverso una piattaforma componendo un numero 08xy o 09xy. Questa possibilità non esiste solo per le chiamate internazionali, ma anche per quelle nazionali verso una rete fissa o mobile. Il fatto che oltre la metà del traffico telefonico effettuato da apparecchi pubblici passi già dai numeri 0800 conferma che la concorrenza funziona. Da questo punto di vista non sarebbe pertanto logico mantenere un limite superiore di prezzo solo per le chiamate verso la rete mobile.

2.7 Articolo 32, trasmissione d'informazioni sui conteggi

Due fornitori (*Swisscom*, *sunrise*), che vedono di buon occhio l'esclusione dal servizio universale dell'obbligo di fornire informazioni sui conteggi, considerano superfluo l'art. 32, dato che senza tale obbligo non è necessario che l'UFCOM disciplini lo scambio delle relative informazioni tra fornitori.

2.8 Articolo 33 cpv. 5 e 7, determinazione del contributo d'investimento

Sulla modifica di questi capoversi si sono espressi solo *Colt* e il governo del Cantone di *Zugo*, che approvano le precisazioni proposte.

2.9 Articolo 34, tasse di concessione per servizi di telecomunicazione

Il finanziamento del servizio universale attraverso le tasse di concessione come previsto dall'art. 34 raccoglie i favori di *SWICO*.

Per diversi partecipanti alla consultazione, i costi del servizio universale non dovrebbero essere sostenuti dallo Stato, bensì dal concessionario (*Unione svizzera delle arti e mestieri*) o da altri fornitori (*USIE*). Il Cantone di *Ginevra* suggerisce di assegnare più concessioni e di dividere i costi tra i concessionari in base a una chiave di ripartizione, mentre secondo l'*USC* sarebbe opportuno obbligare i concessionari ad effettuare investimenti di sostituzione o ad alimentare un fondo di coesione al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico.

SICTA e *sunrise* sono contrari alla creazione di un fondo settoriale, dato che la nuova LTC offre altre possibilità per far fronte ai costi scoperti che il concessionario deve sopportare per la fornitura del servizio universale.

Appellandosi alla migliore efficacia economica dell'aiuto mirato rispetto a quello concesso a inaffiattoio, chiedono di sostituire l'indennità al concessionario con un aiuto diretto ai clienti bisognosi che utilizzano il servizio universale. D'altro canto, il servizio universale è un servizio pubblico e va finanziato con denaro pubblico (ad es. IVA).

Aggiungendo che le tasse di concessione comporterebbero una distorsione del mercato, disparità e incertezza giuridica, invocano la soppressione integrale dell'art. 34.

Secondo la *SICTA*, i servizi destinati ai disabili dovrebbero inoltre beneficiare di un finanziamento separato, versato direttamente alle organizzazioni interessate (ad es. *procom*).

2.9.1 Art. 34 cpv. 5, inadempienza

Colt reputa le modifiche superflue: comportano un rischio di copertura finanziaria e richiedono la costituzione di riserve troppo elevate.

3 Varia

Il Cantone di *Argovia* auspica che venga condotta regolarmente un'analisi della situazione di monopolio del concessionario, degli effetti sulla domanda e dell'evoluzione di interessi specifici.

Il Cantone *Ticino* chiede di ridurre al massimo il numero delle antenne (ad es. per la fornitura di servizi a banda larga). Tuttavia, il concessionario dovrebbe sempre avere accesso all'infrastruttura della concorrenza a un prezzo adeguato ai costi.

Due partecipanti alla consultazione si esprimono sulla durata della concessione. Il Cantone di *Appenzello Interno* ritiene che cinque anni siano relativamente lunghi, mentre la *ComCom* auspica che se ne definisca la durata solo per un periodo limitato.

Per la *ComCom* il catalogo dei criteri per l'inserimento o lo stralcio di prestazioni è un'opzione percorribile, ma non necessariamente concludente.

Il Cantone di *Neuchâtel* chiede che il servizio universale contempli la messa a disposizione di un elenco d'indirizzi elettronici.

allo.ch auspica che il collegamento non possa essere bloccato durante una procedura di conciliazione.

3.1 Servizio video per sordi o audiolesi

transfair e il Cantone di *Obvaldo* approvano la decisione di non includere nel servizio universale i servizi video per sordi o audiolesi.

FSS, *procom* e *Egalité Handicap* deplorano invece questa esclusione ma l'accettano, visto che le condizioni per la sua realizzazione non sono ancora adempiute (assenza di norme tecniche uniformi, penetrazione presso gli utenti disabili).

Il *PS svizzero* auspica che questi servizi vengano integrati in risposta a un bisogno effettivo non appena la tecnologia lo permetterà.

3.2 Telefonia mobile

Dodici partecipanti si sono espressi sulla scelta di non integrare la telefonia mobile nel servizio universale: tre sono favorevoli all'inserimento (Cantone di *VD*, *FRC*, *allo.ch*), mentre nove sono contrari (Cantoni di *AG*, *OW*, *ComCom*, *Orange*, *SICTA*, *simsa*, *SWICO*, *transfair*, *USIE*).

Partecipanti alla consultazione

Cantoni

Argovia

Appenzello Esterno

Appenzello Interno

Basilea Campagna

Basilea Città

Berna

Friburgo

Ginevra

Glarona

Grigioni
Giura
Lucerna
Neuchâtel
Nidvaldo
Obvaldo
San Gallo
Sciaffusa
Svitto
Soletta
Turgovia
Ticino
Uri
Vaud
Vallese
Zugo
Zurigo

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

CVP Christlichdemo-kratische Volkspartei der Schweiz
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCD Partida liberaldemocrata svizra

FDP freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz
PRD Parti radical-démocrate suisse
PLR Partito liberale-radicale svizzero
PLD Partida liberdemocrata svizra

LPS Liberale Partei der Schweiz
PLS Parti libéral suisse
PLS Partito liberale svizzero
PLC Partida liberal-conservativa svizra

SBV Schweizerischer Bauerverband
USP Union suisse des paysans
USC Unione svizzera dei contadini

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS Parti socialiste suisse
PS Partito socialista svizzero
PS Partida socialdemocrata de la svizra

SVP Schweizerische Volkspartei
UDC Union démocratique du Centre
UDC Unione Democratica di Centro
PPS Partida Populara Svizra

Associazioni di Comuni, città e regioni di montagna attive sul piano nazionale

Schweizerischer Städteverband

Union des villes suisses

Unione delle città svizzere

Schweizerischer Gemeindeverband

Association des communes suisses

Associazione dei Comuni svizzeri

Assciazun da las Vischnancas Svizras

SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

SAB Groupement suisse pour les régions de montagne

SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna

SAB Gruppa svizra per las regions da muntogna

Associazioni mantello dell'economia attive sul piano nazionale

Economiesuisse

Verband der Schweizer Unternehmen

Fédération des entreprises suisses

Federazione delle imprese svizzere

Swiss business federation

SGV Union suisse des arts et métiers

USAM Union suisse des arts et métiers

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

Schweizerischer Arbeitgeberverband

Union patronale suisse

Unione svizzera degli imprenditori

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund

USS Union syndicale suisse

USS Unione sindacale svizzera

Travail.Suisse

Altri

allo.ch

asut – Associazione svizzera utenti di telecomunicazione

Cablecom AG Winterthur

Colt Telecom AG

ComCom

Egalité Handicap

Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz

Commission fédéral pour la protection ABC

Commissione federale per la protezione ABC

Federal Commission for NBC-Protection

electrosuisse

ICTswitzerland

Fédération des Entreprises Romandes

FKS Feuerwehr Koordination Schweiz

FRC Fédération Romande des Consommateurs

FSS Fédération Suisse des Sourds

FSS Federazione Svizzera dei Sordi

SGB Schweizer Gehörlosenbund

Gewerkschaft Kommunikation

Syndicat de la communication

Sindacato della comunicazione

Gigahertz.ch

Hauseigentümerverband Schweiz HEV

IVR Interverband für Rettungswesen

IAS Interassociation de sauvetage

IAS Interassociazione di salvataggio

Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz

Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera

Forum dei consumatori Municipalità di Losanna

Orange Communications SA

Procom

Schweiz. Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

Schweiz. Gehörlosenverband SGB-DS

SZB Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen

UCBC Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi

SICTA

Stiftung für Konsumentenschutz

SWICO

SIMSA Swiss Interactive Media Association

Swisscable

Swisscom Fixnet SA

TDC Schweiz AG

transfair

VIW Verband der Informatikerinnen et Informatiker WISS

VSEI Verband Schweiz. Elektroinstallationsfirmen

USIE Unione svizzera degli installatori elettricisti

Alfred Meier